

2094  
Sent. n° 109  
R.G. n° 623/03

N. 14724



## TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

### Sezione controversie di lavoro

*Repubblica Italiana*

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Lavoro, dott. Alessandro GATANI, nella causa

tra

- [REDACTED]  
- [REDACTED]

Domiciliato elettivamente in Latina, via Svetonio n. 16  
nello studio dell'Avv. Ezio Bonanni

che le rappresenta e difende per procura in margine al ricorso.

- Ricorrente -

contro

*Comune di San Felice Circeo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato elettivamente in [REDACTED] piazza della Repubblica n. 44 nello studio dell' [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 29/9/2003 allegata in atti.*

- Convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19 febbraio 2003, i ricorrenti in epigrafe indicati, adivano questo giudice del lavoro al fine di ottenere una pronuncia di condanna della amministrazione pubblica alla riconoscere il diritto delle ricorrenti a vedere riconosciuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non part time, bensì full time, fin dall'inizio del rapporto così con la ricostruzione delle relative posizioni, anche di anzianità e di livello; subordinatamente di volere considerare il primigenio rapporto a tempo parziale, ma full time, a tempo indeterminato con la qualifica di Vigile

Urbano anche agli effetti dell'art. 12 L. 196/97 ovvero ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 347/83 art. 4 lettera b) commi da 2 a 5 del D.P.R. 268/87 cos' come modificato dall'art. 25 del DPR 494/87, art. 48 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di san Felice Circeo, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retribuite maturate tra la retribuzione che le ricorrenti avrebbero dovuto percepire e quello percepito per ogni singola mensilità fin dall'inizio del rapporto ovvero dal 15/3/1985 per quanto attiene alla signora ~~.....~~

~~.....~~ e dal 1/7/1989 per quanto attiene alla signora ~~.....~~ di ~~.....~~

In particolare, precisavano le ricorrenti come le stesse avessero prestato attività lavorativa alle dipendenze del comune resistente dapprima quali lavoratori stagionali in veste di vigili urbani; successivamente ebbero ad usufruire di assunzioni ex legge regionale 29/96 nell'abito di un progetto cantiere scuola lavoro, denominato potenziamento servizi Amministrativi;

quindi in data 7/2/1992, con deliberazione n. 9 del Commissario prefettizio entrambe le ricorrenti vennero ad essere stabilizzate con trasformazione del rapporto di lavoro dalle stesse intertenute in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservando ad un successivo concorso pubblico riservato al personale interessato alla stabilizzazione a tempo parziale al 52% ed a tempo indeterminato del detto cantiere scuola lavoro la formale definizione delle assunzioni.

Con successiva delibera di giunta comunale n. 70 del 5/8/2002 infatti, le ricorrenti, avendo conseguito un esito favorevole del suddetto concorso, vennero nominate vincitrici.

~~In particolare~~ Preliminarmente, il Comune di San Felice Circeo, sollevava questione di difetto di giurisdizione di questo giudice del lavoro, attesa la riconducibilità dei fatti che determinavano l'odierno giudizio a periodo antecedente il 30/6/1998, eccezione che questo giudicante riteneva di dover rigettare attesa la riconducibilità dei fatti posti a fondamento delle richieste di parte ricorrente anche a periodi di tempo successivi la citata data.

Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e sulla base delle note autorizzate depositate in atti, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

in seguito alla cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti con la P.A., deve escludersi la completa equiparazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e del rapporto di lavoro privato, permanendo comunque specifiche peculiarità il tali da rendere il primo profondamente diverso dal rapporto intrattenuto con datori di lavoro privati.

La privatizzazione concerne, del resto solamente lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma non il momento della sua costituzione, rimanendo immutate le particolari esigenze di selezione del dipendente pubblico, a garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, che in via di principio impongono il ricorso alla procedura concorsuale, salvo casi eccezionali.

Attesa la avvenuta stabilizzazione delle ricorrenti, le stesse adivano questo giudice del lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per il ritardo con cui il Comune resistente ha provveduto alla stabilizzazione delle odierne ricorrenti.

Infatti, in linea con l'orientamento manifestatosi in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, (vedi sentenza n. 254\1984) deve ritenersi la fondatezza del diritto alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoro a termine nell'impiego pubblico ogni qual volta, come nel caso di specie, sussistano i presupposti previsti dal legislatore.

Infatti, atteso che ai sensi dell'art. 4 lettera B. comma 4 DPR 268\87, qualora si liberino posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo permanente, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali. Infatti, in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prove selettive attitudinali per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare a tale fine la graduatoria più remota.

Tale era la risposta che il dipartimento per funzione pubblica comunicava al comune di San Felice Circeo in data 27\3\1999, su interpello delle autorità comunali medesime e che determinava le odierne ricorrenti a presentare formale istanza di trasformazione del rapporto di lavoro in essere con l'autorità comunale in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (vedi istanza del 16\1\2000).

Il comune convenuto, tuttavia, manteneva con riferimento alle ricorrenti un comportamento inerte, contrariamente a quanto operato con riferimento ad altri quattro lavoratori per i quali veniva provveduto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nessun elemento veniva dedotto utile per ritenere corretta una tale diversità di condotte da parte della amministrazione. Solo in data 7\2\2002, con deliberazione n. 9 adottata dal Commissario Prefettizio, le ricorrenti vennero ad essere stabilizzate con trasformazione del rapporto di lavoro dalle stesse intrattenuto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservando ad un successivo concorso pubblico riservato al personale interessato alla stabilizzazione a tempo parziale al 52% ed a tempo indeterminato del successivo cantiere scuola lavoro la formale stabilizzazione.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, illegittima appare la condotta del Comune resistente laddove ometteva di provvedere alla stabilizzazione delle ricorrenti nel periodo antecedente.

Ritardo, che non trova alcuna giustificazione né in fatto né in diritto, attesa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla invocata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo interminato sin dal 16\11\2000.

Fondata appare pertanto la richiesta di risarcimento del danno invocato da parte ricorrente.

Danno che, procedendo con valutazione equitativa, stima equo questo giudice del lavoro, liquidare nella somma di Euro 25.000 euro per ciascuna lavoratrice, per le maggior somme maturate e non liquidate nel periodo di tempo compreso tra la domanda di stabilizzazione ed il 5\8\2002 oltre interessi e rivalutazione dalla odierna pronuncia al saldo..

### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta stabilizzazione del rapporto di lavoro con la amministrazione resistente.

Condanna il Comune di San Felice Circeo al risarcimento del danno nei confronti delle ricorrenti quantificato nella somma equitativamente determinata pari ad euro 25.000,00 in favore di ciascuna ricorrente, per oltre interessi e rivalutazione dall'odierna pronuncia al saldo, per la tardiva adozione del provvedimento di stabilizzazione delle ricorrenti.

Condanna il Comune di San Felice Circeo al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv.to difensore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 5000,00 di cui Euro 3500, per onorari, oltre Iva, CNA come per legge.

LATINA, li 22\9\2009

**IL GIUDICE DEL LAVORO**  
**(DOTT. ALESSANDRO GATANI)**

*Il Cancelliere*

**Depositata in Cancelleria**

Oggi

*Il Cancelliere* 31.1.2003

